



Romagna Acque

Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Piazza Orsi Mangelli, 10 47122 Forlì – FC – tel. 054338411 fax 054338400
mail@romagnacque.it - mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it
R.E.A. FC 255969 - C.F. E P. I.V.A. 00337870406 REG. IMPR. FC
CAP. SOC. INT. VERS. EURO 375.422.520,90
SOC. CERT. SISTEMI DI GESTIONE
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

Prot. n. del

Al Comune di Ravenna
Piazza del Popolo 1, 48121 Ravenna
finanziario.comune.ravenna@legalmail.it

E, p.c.:
Al Socio Ravenna Holding S.p.A.
ravennaholding@legalmail.it

Al Presidente del Coordinamento dei Soci – Livia
Tellus Romagna Holding S.p.A.
liviatellus@legalmail.it

Invio per posta elettronica certificata data protocollo

Oggetto:

Corte dei Conti - Istruttoria Comune di Ravenna su: Ricognizione periodica Società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Deliberazione n. 173 del 23/12/2021 – Anno 2021 (situazione al 31 dicembre 2020) e Deliberazione n. 153 del 13/12/2022 - anno 2022 (situazione al 31 dicembre 2021) - Nota di riscontro del 12 gennaio 2022 alle osservazioni formulate con deliberazione n. 131/2021/VSGO - Richiesta istruttoria – Definizione di società a controllo pubblico – Cash pooling – Costi di funzionamento – Comunicazione e richiesta di nota di riscontro entro il 7 novembre 2023 – Risposta a Vs. nota prot. n. 228483 del 30.10.2023

Al fine di riscontrare la richiesta di rappresentare e documentare le misure e i processi di razionalizzazione e contenimento dei costi attivati da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (“Società”), formulata dal Comune di Ravenna con nota prot. n. 228483 del 30.10.2023 a fronte dei rilievi contenuti nella nota della Sezione regionale per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti datata 24.10.2023, risulta utile ricordare e contestualizzare preliminarmente la natura della Società, la sua governance e la sua operatività (oltreché il particolare settore di attività).

Romagna Acque è una Società per Azioni, a partecipazione interamente pubblica (costituita con atto di trasformazione da Consorzio amministrativo pubblico ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e, della L. 142/1990), che, ai sensi della Legge Regionale n. 25/1999 art. 14, comma 4, gestisce tutte le principali fonti di produzione di acqua potabile ed è il fornitore all’ingrosso del Servizio Idrico Integrato (SII) del territorio romagnolo in virtù dell’affidamento diretto, debitamente formalizzato nella apposita Convenzione stipulata con l’Ente d’Ambito regionale ATERSIR¹, di una parte del SII (servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi dell’art. 113 del T.U.E.L., commi 4 e 13).

Quello del SII è un settore regolato, già da diversi decenni, da una specifica normativa, la cui applicazione è costantemente declinata da una Autorità di controllo nazionale (i.e. ARERA – Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente). Tale Autorità ha introdotto un metodo tariffario normalizzato volto alla determinazione della tariffa idrica, identificando un quadro di regole che si è evoluto nell’ottica di rafforzare la promozione dell’efficienza gestionale e il progressivo incremento e miglioramento dei principali parametri di qualità del servizio, qualità intesa sia come qualità tecnica – riferita alle caratteristiche tecniche di svolgimento del servizio – che come qualità commerciale – riferita alle modalità di rapporto con l’utenza attraverso la carta dei servizi.

In particolare, e ai fini che precipuamente interessano, merita rilevare che è proprio l’Autorità, all’interno del suddetto quadro generale di regole, a identificare e aggiornare anche i criteri per il riconoscimento al gestore del servizio idrico dei costi efficienti del servizio.

¹ In cui oggi confluiscono le tre presistenti Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Romagna.

U

ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI

Protocollo N. 0010941/2023 del 08/11/2023

Class.: 40 «[D2] ORGANI ASSEMBLEA SOCI - CONSIGLIO (CONVOCAZIONI-AZIONI - ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI - COMPENSI)»

Al riguardo, il nuovo metodo tariffario (MTI-4 –Documento per la consultazione ARERA 442/2023/R/IDR Metodo Tariffario Idrico per il Quarto Periodo Regolatorio MTI-4, Inquadramento generale e linee di intervento) si propone specificamente di definire un aggiornamento delle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, definendo secondo criteri di efficienza gestionale e all'interno di uno specifico e dettagliato elenco di costi cd. "efficienti", quali costi sostenuti dal gestore possono essere coperti dai ricavi tariffari, così da evitare il riconoscimento di costi non dovuti.

L'Autorità nazionale provvede poi a verificare la corretta applicazione di quanto previsto dal metodo tariffario da parte dell'Ente di Governo d'Ambito (i.e. l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti – ATERSIR), che all'interno del quadro normativo e regolatorio sopra sintetizzato si occupa di selezionare le regole per la determinazione puntuale della tariffa di ciascun ambito tariffario, adottando contestualmente il Piano Economico Finanziario (documento che identifica il moltiplicatore tariffario e il vincolo ai ricavi per il gestore $VRG = \text{Costi delle immobilizzazioni} + \text{componente a sostegno di nuovi investimenti} + \text{costi operativi} + \text{costi ambientali e della risorsa} + \text{componente a conguaglio}$), il Programma degli Interventi (identifica puntualmente gli investimenti da eseguire) e la Convenzione di Gestione.

Quanto fin qui esposto, consente di evidenziare la sussistenza, già solo per effetto dell'adozione del metodo tariffario, di alcune specifiche misure e processi di razionalizzazione e di contenimento dei costi che la Società, in ragione della gestione della fonti di produzione di acqua potabile e fornitore all'ingrosso del SII, ha il compito di implementare e portare a compimento.

In aggiunta a quanto sopra, merita di essere rilevato che la Società opera all'interno del SII in virtù di un affidamento che si configura quale affidamento *in house*, in conformità ai – e nel rispetto dei – requisiti di cui agli artt. 2, lettera O, e 16 del D. Lgs. 175/2016, ivi incluso quello del controllo analogo (nel caso di specie, congiunto), debitamente formalizzato (e recepito anche all'interno dello Statuto) mediante l'istituzione del Coordinamento dei soci², sede deputata non solo alla definizione degli indirizzi per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, ma anche al controllo preventivo su tutti gli atti di competenza dell'Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) e alla formulazione di pareri e indirizzi sulle materie più rilevanti per la gestione societaria (quali ad esempio bilanci, piani strategici e piani industriali), ivi inclusi i costi di funzionamento.

Più in dettaglio, e per quanto di specifico ed attuale interesse, il Coordinamento Soci (cui partecipa anche Ravenna Holding S.p.A.) definisce ogni anno (indicativamente nei mesi di agosto, settembre e ottobre) gli obiettivi e gli indirizzi della Società e, pur nell'ambito del contesto regolato cui sopra si è accennato, lo stesso organo approva altresì ogni anno il budget della Società (che viene trasmesso ai soci, dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, entro il 30 novembre). A favore del Comitato Soci, la società predispone infine periodicamente delle relazioni in cui viene dato conto, tra gli altri aspetti, anche del perseguimento degli obiettivi sui costi di cui trattasi, avendo cura di specificare, nella relazione finale, gli eventuali scostamenti dal budget.

All'interno del contesto sopra descritto, si inserisce la sopra citata nota di codesto Comune, il quale, all'interno dei piani di ricognizione periodica effettuati ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, e specificamente con le deliberazioni n. 173/2021 (relativa alla situazione al 31.12.2020) e n. 153/2022 (relativa alla situazione al 31.12.2021), ha affermato che per la Società Romagna Acque S.p.A. “non si rileva la necessità di contenimento dei costi funzionamento” (di cui all'art. 20, co. 2, lett. f), in quanto “la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale”.

Su tali affermazioni, si è espressa, con propria nota del 24.10.2023, la Corte dei Conti rilevando al riguardo “*che non risulta adeguatamente spiegato il percorso logico – giuridico sotteso a tale opzione, percorso che, evidentemente, deve essere suffragato da idonei riscontri di natura strettamente finanziaria specie sotto il profilo dei benefici (evidentemente misurabili) sottesi a tale scelta ed in base alla quale si conclude per l'inopportunità del contenimento dei predetti costi.*”

Per consentire al Comune di Ravenna di spiegare il percorso logico giuridico che lo ha portato alla suddetta affermazione risulta quindi necessario ottemperare alla richiesta, da quest'ultimo formulata con la sopra richiamata nota prot. n. 228483 del 30.10.2023, di dare evidenza di come la Società si è comportata nello scorso triennio con specifico riferimento alla razionalizzazione e/o al contenimento dei costi e, in particolare, delle misure e processi di razionalizzazione o contenimento attivate al riguardo.

² All'interno del Comitato Soci sono presenti: le province di Forlì-Cesena e Rimini (le quali agiscono anche in nome e per conto dei comuni minori di ciascun ambito territoriale, con i quali si interfacciano per lo scambio di informazioni e proposte), i comuni maggiori nel rispetto delle proporzioni dei tre ambiti territoriali delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena (o le loro holding) e un comune in rappresentanza dei tre da cui viene prelevata la risorsa idrica che affluisce nell'invaso di Ridracoli

In relazione, quindi, a quanto di precipua competenza di questa Società sotto il profilo della ricognizione e contestuale messa a disposizione di informazioni e riscontri idonei a “rappresentare l’attivazione di misure e processi di razionalizzazione o contenimento dei costi” attuati dalla Società nel triennio 2020 – 2022, si rappresenta quanto segue.

La Società fornisce specifica informativa sugli adempimenti cui è tenuto per effetto del D. Lgs. 175/2016 sia nei documenti di consuntivo (bilanci di esercizio) che nei documenti di previsione (budget e piano triennale). Più nello specifico, la tematica che qui occupa è debitamente e ampiamente trattata nelle Relazioni sulla Gestione presenti nei Bilanci di previsione, nei bilanci consuntivi e nei *Forecast* infra annuali (*documenti a disposizione dei Soci e rinvenibili per la maggior parte anche nel sito internet istituzionale alla Sezione “Società trasparente – Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo – Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” - alla SEZIONE SPECIALE : I VINCOLI STATUTARI E DI LEGGE PER LE SOCIETA’ IN HOUSE, GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI DEI SOCI*, ai quali si rimanda per una analisi completa e dettagliata di tutti gli aspetti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (cfr. artt. 6, 11, 15, 16, 19 e 25), e in particolare:

1. art 6 “*principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*”;
2. art.11 *organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*;
3. art.15 *monitoraggio sulle società a partecipazione pubblica*;
4. art.16 *società in house*;
5. art 19 *gestione del personale* e art 25 *disposizioni transitorie in materia di personale*;
6. Rendicontazione sugli obiettivi economici e gestionali assegnati per l’anno 2022.

Ai fini che qui interessano, si propone una sintesi delle valutazioni sviluppate nei punti 2), 5) e 6) della/e Relazione/i sulla gestione per l’anno 2022, rinviando invece per eventuali approfondimenti sugli altri punti direttamente alla/e Relazione/i pubblicate/e.

Quanto al **punto 2)** della/e diverse Relazione/i sulla gestione, che tratta delle “Disposizioni e Vincoli sugli organi amministrativi e di controllo nelle società a controllo pubblico (art. 11 del D. Lgs. 175)”, merita ai fini che qui occupano segnalare che, nelle more dell’emanazione degli appositi decreti recanti i regolamenti in materia di definizione dei requisiti di eleggibilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico non quotate e di determinazione dei limiti dei compensi, ai sensi del comma 7 dell’art. 11, resta in vigore l’art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. n. 95/2012, conv. con mod. dalla L. n. 135/2012, che stabilisce la regola per cui “*il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori [...], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013*». Nel triennio 2020-2023, come evidenziato dalle rispettive Relazioni, tale regola (che intende limitare e regolare i costi relativi alle remunerazioni per gli organi amministrativi e di controllo) è stata pienamente rispettata.

Quanto al **punto 5)** delle Relazioni sulla gestione, di cui ora si dirà e che in conformità a quanto espressamente richiesto dagli artt. 19 e 25 del D. Lgs. 175, tratta i vincoli sulle nuove assunzioni (a tempo indeterminato e determinato) ed il contenimento delle spese di funzionamento ivi comprese quelle relative al personale, lo stesso è certamente quello che risulta maggiormente significativo rispetto al tema del contenimento dei costi, unitamente a quello che tratta specificamente la rendicontazione degli obiettivi economici e gestionali. Conseguentemente, si riporta integralmente il testo del relativo paragrafo della Relazione sulla gestione per l’anno 2022, *in analogia con i documenti predisposti nell’anno 2021 e nell’anno 2020*, che ripercorre anche le ultime evoluzioni normative e le relative applicazioni da parte della Società.

«In attuazione delle disposizioni del comma 3 dell’art. 19, sul sito istituzionale sono pubblicati i provvedimenti che, anche in attuazione delle disposizioni del comma 2 dell’art.19, la società ha adottato per stabilire i “criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3 del D. Lgs. 165/2001”.

Il Regolamento redatto ormai da alcuni anni dal MEF, ai sensi dell’art.11, c.6 del DLG 175, -ma non approvato dalla Conferenza Unificata- ha individuato il limite dei compensi massimi da corrispondere ai dirigenti ed ai dipendenti: per la fascia di riferimento di Romagna Acque, tale limite sarebbe di 216.000 euro; si dà atto che per tutti i dirigenti, compreso il direttore generale, il trattamento riconosciuto è significativamente inferiore a tale limite.

L'art. 1 comma 10-novies della L. 8/2020 ha sostituito l'articolo 25 del D.lgs. 175/2016 che conteneva una procedura transitoria per il reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico destinata ad operare fino al 30 giugno 2018; il nuovo articolo 25 reintroduce in capo alle società a controllo pubblico l'obbligo di ricognizione del personale in servizio per gli anni 2020-2021-2022, la ricognizione va effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno; qualora vengano individuate delle eccedenze di personale la società ha l'obbligo di predisporre un elenco da trasmettere alla Regione di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione in data 27/9/2022 ha preso atto che dall'attività ricognitiva ripetuta anche nel 2022 non sono emerse eccedenze di personale e ne ha fornito specifica informativa ai soci in data 28/09/2022 (seduta di Coordinamento Soci presieduta da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.). La principale differenza rispetto all'originario impianto dell'articolo 25 è data dalla non riproposizione del cd "blocco delle assunzioni", ossia la prescrizione che imponeva -fino al 30 giugno 2018- alle società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato solo attingendo dagli elenchi citati.

La Società ha attuato e rispettato gli indirizzi e gli obiettivi che, tenuto conto del settore in cui la stessa opera, i soci hanno impartito sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, il tutto nel rispetto del sistema di governance vigente (e sinteticamente precedentemente illustrato) e nei termini esposti nel bilancio di previsione 2022; la rendicontazione sull'attuazione degli indirizzi e il monitoraggio degli obiettivi è avvenuto in sede di verifiche infrannuali e da ultimo in sede di bilancio di esercizio 2022 nei termini di seguito indicati; per maggiore informativa di rendicontazione si rimanda ai successivi paragrafi della presente Relazione "Le risultanze economiche, la situazione patrimoniale e finanziaria" e "Rendicontazione sugli obiettivi economici e gestionali assegnati per l'anno 2022", mentre in termini specifici per i costi del personale si evidenzia quanto segue:

	Consuntivo 2022	Budget 2022	Consuntivo 2021
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	9.076.792	9.044.300	8.881.872

Il costo del personale 2022 di 9,1 mln/euro è allineato al budget mentre il maggior costo rispetto al 2021 di 0,2 €/mln è da attribuire principalmente alla tranche 2022 del rinnovo del CCNL gas Acqua 7/11/2019 e alle maggiori retribuzioni variabili determinate in relazione al riconoscimento dei premi di qualità tecnica erogati alla società nel 2022 da ARERA (per maggiore informativa si rinvia al precedente paragrafo "Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso: periodo di regolazione tariffaria 2020-2023 (MTI-3). 5.a) La Tariffa all'ingrosso nel biennio 2022-2023".

L'organico in forza al 31/12/2021 era di 156 unità e risulta di 161 unità al 31/12/2022; il budget prevedeva un organico a fine 2022 di n.160 unità. In merito al dettaglio della movimentazione numerica del personale dell'anno 2022 si rinvia allo specifico paragrafo "Altre informazioni" della Nota Integrativa».

Da ultimo, è il caso di evidenziare che tra gli obiettivi economici e gestionali che vengono assegnati alla (e conseguentemente monitorati e rendicontati dalla) Società sovente rientrano anche obiettivi di contenimento di specifici costi di funzionamento (come ad esempio da ultimo avvenuto anche per l'anno 2022 - cfr. Delibera n. 135 del 17/11/2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto degli obiettivi assegnati alla Società per l'anno 2022 dal Coordinamento Soci del 13 ottobre 2021 e punto 6 della relativa Relazione sulla gestione)).

Fiduciosi nell'aver contribuito fattivamente al chiarimento della problematica, e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o ulteriori necessità, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale ing. GianNicola Scarcella

GNS//ma Lettera a Comune Ravenna_07.112023.doc

